

Non scatta il favor rei sulle sanzioni per violazioni dei doveri dei sindaci

Giovanni Negri

DIRITTO SOCIETARIO Non esiste un obbligo di applicazione retroattiva nel settore amministrativo. No all'applicazione del favor rei per le sanzioni inflitte da Consob ai sindaci. Si tratta infatti di una misura di natura amministrativa, la cui successiva attenuazione non può essere applicata, in assenza di una previsione specifica, a casi puniti sulla base della vecchia disciplina. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 20688, della Seconda sezione civile, depositata ieri. La Consob aveva contestato la violazione dei doveri di vigilanza, della disciplina sulla trasparenza informativa e l'assenza dei requisiti di indipendenza tra il sindaco ricorrente e l'amministratore delegato. La pronuncia ha respinto il motivo di ricorso imperniato sulla necessità di rideterminazione della

sanzione pecuniaria, per effetto dell'approvazione di nuovi, più bassi sia nel minimo sia nel massimo, importi per violazione di alcuni dei principali doveri del collegio sindacale, sintetizzati nell'articolo 193, comma 3 del Tuf. La difesa valorizzava la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo per la quale, in presenza di sanzioni solo formalmente amministrative, ma di natura afflittiva sostanzialmente penale, deve essere applicata la norma successiva più favorevole. La Cassazione, tuttavia, contesta proprio questa premessa, ricordando l'improprietà del riferimento alla sentenza Grande Stevens della Corte dei diritti dell'uomo: quella infatti riguardava un'ipotesi di manipolazione del mercato e non invece il caso delle sanzioni inflitte ai sindaci. La diversità è sotto una pluralità di aspetti, come la tipologia, la severità e l'incidenza personale e patrimoniale. Non sono per esempio previste sanzioni accessorie e non è stabilita alcuna ipotesi di confisca. Di più, la sentenza sottolinea come la sanzione adottata da Consob è l'esito di un procedimento che prevede nel suo dispiegarsi un sindacato pieno dell'autorità giudiziaria. E allora la Corte non può che riaffermare il carattere strettamente



amministrativo dell' illecito contestato ai sindaci. Il che ha come conseguenza la conferma del principio della stessa Cassazione per il quale «in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all' articolo 1, legge 24 novembre 1981 n. 689, comportano l' assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi». Del resto, sono conclusioni suffragate anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Con un riferimento particolare alla sentenza n. 193 del 2016, che mise in evidenza come nel quadro delle garanzie messo a punto dalla Corte dei diritti dell' uomo, non è affermato un vincolo per l' introduzione nei singoli ordinamenti statali del principio di retroattività della legge più favorevole da tradurre anche nel sistema della sanzioni amministrative. E neppure esiste un vincolo di natura costituzionale, visto che il legislatore, affermò la Consulta, può certo discrezionalmente prevedere la retroattività solo in alcune materie come quella tributaria o valutaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA.